

PROT. N. 443 del 19 aprile 2017

SCADENZA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE: 03/05/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

Il regolamento di Ateneo per l'istituzione di borse per attività di studio e/o ricerca

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/04/2017 con la quale è stata approvata l'istituzione di n.5 borse di studio e formazione, dell'importo di euro 600,00 ciascuna, per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del progetto di didattica innovativa "Human Rights Guarantees in the Fight Against Terrorism" finalizzato all'istituzione della Clinica Legale "Human Rights Guarantees in the Fight Against Terrorism". L'attività di studio e formazione dovrà svolgersi dal 15 maggio al 15 settembre 2017.

ACCERTATA

la disponibilità dei fondi del bilancio 2017 del Dipartimento di Giurisprudenza.

DISPONE

ART. 1

Una selezione pubblica per titoli per il conferimento di cinque borse di studio per attività di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, con sede in Roma, Via Ostiense, 161.

La borsa è destinata alla formazione didattico-scientifica dei vincitori nello svolgimento di attività nell'ambito del progetto di didattica innovativa "Human Rights Guarantees in the Fight Against Terrorism" finalizzato all'istituzione della Clinica Legale "Human Rights Guarantees in the Fight Against Terrorism".

ART. 2

1- L'attribuzione della borsa non determina alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Università.

- 2 Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di studio o ricerca cui essa è finalizzata, attenendosi al programma predisposto dal responsabile della ricerca e sotto la sua supervisione.
- 3 Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di studio e/o di ricerca, sono considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita.
- 4 In caso di interruzione dell'attività di studio e/o di ricerca svolta dall'assegnatario della borsa, con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza sentito il responsabile della ricerca, viene dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa e all'assegnatario viene corrisposto un importo proporzionale alla durata delle attività svolte.
- 5 Non sono ammessi il cumulo e la contemporanea fruizione della borsa di studio, di cui al presente bando, con altre borse di studio o con assegni di ricerca o con qualsiasi altro beneficio di carattere economico a qualsiasi titolo erogato dall'Università degli Studi Roma Tre.
- 6 Le borse di studio/ricerca di cui al presente avviso di selezione sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro dipendente sia pubblico che privato
- 7 La fruizione delle borse di durata annuale è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore a € 7.500,00. La fruizione di borse di durata inferiore a un anno è incompatibile con il contemporaneo possesso di un reddito personale annuale lordo superiore a € 12.000,00. A tal fine ciascun aspirante all'assegnazione della borsa, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è tenuto a presentare apposita autocertificazione. L'Università si riserva l'effettuazione delle verifiche, ai sensi delle norme vigenti, in merito alle suddette autocertificazioni.

ART.3

Le borse di studio e formazione saranno assegnata tramite concorso per titoli. Possono partecipare al concorso gli studenti iscritti al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi Roma Tre che abbiano frequentato il Seminario "Legal Perspectives in the Fight Against Terrorism" e acquisito i relativi crediti.

ART. 4

La valutazione dei titoli avverrà il 5 maggio 2017, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Stanza n. 219 – Via Ostiense 161, 00154, Roma.

I titoli saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice in base ad un punteggio preventivamente stabilito, prendendo in considerazione i prerequisiti di cui all'art. 3 del presente bando, unitamente a:

- la conoscenza di una o più lingue straniere oltre la lingua madre;
- conoscenze informatiche;
- aver maturato esperienza in diritto internazionale e diritto penale;
- qualunque altro titolo ritenuto utile alla valutazione del candidato.

ART. 5

La commissione Giudicatrice sarà composta da:

- prof. Paolo Benvenuti;
- prof. Mirko Sossai;
- dott.ssa Alice Riccardi con funzioni di segretario.

Supplente: prof. Giulio Bartolini

Il giudizio della Commissione è inappellabile.

ART. 6

La domanda di partecipazione al concorso, in carta semplice, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Via Ostiense 161, 00154, Roma, (piano II Stanza 218 nell'orario 9-13) dovrà essere presentata, personalmente o a mezzo posta (i concorrenti che scelgano l'adozione di tale mezzo di consegna assumeranno i rischi di recapiti tardivi; non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato), oppure tramite PEC all'indirizzo selezioni.giurisprudenza@ateneo.uniroma3.it entro e non oltre il giorno 3 maggio 2017.

Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare:

- 1) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- di non avere riportato condanne penali, precisando in caso contrario, quali condanne abbia riportato;

 indirizzo presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le comunicazioni relative al concorso e recapito telefonico;

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/96 n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) curriculum e lettera di motivazioni;
- eventuali altri titoli e/o attestati di attività presso Istituti di Ricerca italiani ed esteri;
- c) autocertificazione sul reddito personale lordo;
- d) copia del documento di riconoscimento;
- e) dichiarazione di cui al comma 7 Art 2

I titoli accademici, professionali, ecc., possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dalla borsa di studio.

ART. 7

La Commissione Giudicatrice, con motivata relazione, formulerà una graduatoria indicando gli idonei in ordine di merito.

ART. 8

La borsa sarà conferita, secondo la graduatoria di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, con il quale verrà altresì fissata la decorrenza della borsa stessa.

ART. 9

Nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della notizia formale del conferimento della borsa, l'assegnatario dovrà far pervenire alla Segreteria dell'Amministrazione del Dipartimento, pena la decadenza, la dichiarazione di accettazione, presentata a mano o spedita a mezzo Raccomandata con avviso di

ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale di accettazione.

Con detta dichiarazione l'assegnatario della borsa dovrà inoltre dare esplicita assicurazione, sotto la propria responsabilità, di non incorrere nei divieti e nelle incompatibilità previste dall'art. 2 del presente bando. Lo stesso dovrà impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, che possa intercorrere nel periodo di fruizione di cui all'art. 1 del presente bando.

ART. 10

Il borsista ha obbligo di frequentare le strutture universitarie di cui all'art. 1 del presente bando, al fine di compiere l'attività di studio cui la borsa è finalizzata. Le assenze non devono essere di durata tale da pregiudicare lo svolgimento dell'attività di ricerca.

ART. 11

L'assegnatario che non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze e non dia prova di possedere sufficiente attitudine sarà dichiarato decaduto dal godimento della borsa con provvedimento del Direttore del Dipartimento, da adottarsi su proposta motivata del Responsabile della ricerca.

ART. 12

In caso di rinuncia da parte del vincitore, la borsa di studio, o la parte restante di essa, sarà messa a disposizione dei concorrenti classificati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

ART. 13

L'importo della borsa sarà erogato al vincitore a cura del Dipartimento in 2 rate previa dichiarazione del Responsabile scientifico della ricerca che il borsista attende con regolarità alle attività di studio e di formazione cui la borsa è finalizzata. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali. Il godimento della borsa non integra un rapporto di lavoro, essendo finalizzata alla sola formazione professionale dei borsisti ed è sottoposta al regime fiscale previsto della legge. La

copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata dall'Ateneo.

ART. 14

Ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Avviso è il Responsabile del Progetto – Prof. Paolo Benvenuti.

ART. 15

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on line di Ateneo. Il bando è accessibile anche sul sito Web del Dipartimento di Giurisprudenza.

ART. 16

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Segreteria del Dipartimento di Giurisprudenza e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa.

Roma, 19 aprile 2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Jon

Prof. Giovanni Serges